

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1329

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro per le politiche europee

(BONINO)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

di concerto col Ministro della salute

(TURCO)

col Ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

col Ministro della solidarietà sociale

(FERRERO)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro dell'interno

(AMATO)

col Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

e col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2007

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007,
n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari ed internazionali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	11
Allegato	»	14
Disegno di legge	»	24
Testo del decreto-legge	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - La vincolatività degli obblighi comunitari e internazionali è stata esplicitata, a livello costituzionale, nella novella dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il Governo, per fare fronte a tali obblighi, si trova costretto a ricorrere allo strumento normativo d'urgenza, con contenuti solo apparentemente eterogenei, ma resi unitari dalla funzionalizzazione al comune scopo di provvedere ad obblighi ed impegni di fonte sopranazionale, il cui adempimento si appalesa urgente al fine di porre termine al contenzioso già in atto in sede comunitaria e di consentire la candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015.

I presupposti costituzionali di necessità ed urgenza si collegano, pertanto, in via generale, agli obblighi sopranazionali di adeguamento del diritto interno, che s'impongono a norma degli articoli 117 e 11 della Costituzione e, in particolare, alle esigenze che saranno via via illustrate trattando dell'articolato.

Giova, altresì, precisare che l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a fare fronte ad atti comunitari o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

Trattandosi di obblighi già scaduti, si è ritenuto di avvalersi del predetto strumento previsto dalla legge n. 11 del 2005 e di adottare, con il decreto-legge, misure urgenti volte ad adeguare la legislazione interna ad

obblighi di recepimento discendenti sia da direttive già trasposte nel diritto interno, ma con modalità tali da aver suscitato fondate contestazioni in sede comunitaria, sia da direttive non ancora trasposte che, tenuto conto del termine di scadenza, non possono utilmente essere inserite nella legge comunitaria in corso di approvazione.

Di seguito sono illustrati i contenuti dell'articolato.

Con riguardo all'articolo 1 si rileva che il contenzioso comunitario legato agli aiuti concessi dallo Stato alle società a totale o prevalente partecipazione degli enti locali, così dette ex-municipalizzate, è giunto ad un livello di assoluta urgenza.

Con la sentenza pronunciata il 1° giugno 2006 nella causa C - 207/05, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato l'Italia per non aver «*adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE*».

Successivamente, stante il perdurante inadempimento degli obblighi nascenti dalla pronuncia, la Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione 2006/2456, cui conseguirà, in caso di mancata attuazione delle misure richieste, il ricorso dinanzi la Corte di giustizia delle Comunità europee, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie particolarmente gravose a carico dell'Italia fin dal giorno di presentazione del ricorso medesimo.

In un primo momento il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione era stato disposto con l'articolo 27, commi 2 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, investendo della competenza a procedere l'Agen-

zia delle entrate, che aveva avviato l'iter amministrativo attraverso il provvedimento del direttore del 1° giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2005.

Successivamente, l'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aveva innovato la materia, attribuendo la competenza al recupero al Ministero dell'interno, il quale avrebbe operato mediante un regolamento di attuazione in cui determinare anche i casi di esclusione o limitazione delle restituzioni.

Al momento il regolamento medesimo è ancora in fase di definizione, sicché i tempi tecnici necessari per la sua adozione risultano del tutto incompatibili con l'accelerazione impressa dalla Commissione europea.

Pertanto, risulta necessario adottare un provvedimento normativo d'urgenza che assicuri immediatezza e certezza all'attività di recupero dell'aiuto dichiarato illegittimo.

Sussistendo, quindi, tutti i requisiti di necessità ed urgenza rappresentati dall'esigenza di evitare il ricorso per inadempimento da parte dell'Esecutivo comunitario e l'immediata applicazione di sanzioni contro lo Stato italiano, si è predisposta una norma articolata in 11 commi.

Il comma 1 attribuisce la competenza al recupero all'Agenzia delle entrate, che opera in forza del citato provvedimento del direttore del 1° giugno 2005.

Il comma 2 fissa i termini entro i quali si provvede all'emanazione degli atti di ingiunzione al pagamento ed alla successiva iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate nei termini indicati. Per i beneficiari che non abbiano provveduto alla presentazione delle dichiarazioni già richieste dall'Agenzia delle entrate, essa provvede sulla base degli elementi direttamente acquisiti. Si chiarisce la non concedibilità di alcun tipo di sospensione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa, anche in ragione del fatto che l'iscrizione a ruolo è a titolo definitivo. Vengono, infine, fissati i parametri a cui gli organi giurisdizionali devono attenersi

nella valutazione della concessione di eventuali provvedimenti cautelari alle imprese destinatarie del recupero. In particolare si prevede che il giudice dovrà tenere conto dell'interesse nazionale a che non subentrino sentenze di condanna in sede comunitaria per mancato recupero degli aiuti e a che non vengano sospese le erogazioni di altri aiuti a mente della giurisprudenza Deggen-dorf. Ne consegue che la sospensione possa essere disposta, una volta accertata la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, solo ai casi di errore di persone, errore del contribuente ed evidente errore di calcolo.

Il comma 3 individua le norme di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti sulle somme da restituire nelle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo già approvati dalla Commissione europea in relazione ad analogo recupero di agevolazioni fiscali (trattasi dell'aiuto CR57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29). Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

Il comma 4 prevede quale unica ipotesi di riduzione dell'entità della restituzione l'applicazione del contributo «*de minimis*».

I commi da 5 a 10 fissano modalità di calcolo e procedure per il riconoscimento del «*de minimis*» stesso. Si precisa che gli importi degli aiuti appartenenti alla categoria «*de minimis*» sono stati espressi in ECU in conformità a quanto previsto nella comunicazione 92/C 213/02 della Commissione, del 20 maggio 1992. Il comma 7 individua i tassi di conversione relativamente ai singoli periodi nei quali gli aiuti sono stati erogati. I commi 8, 9 e 10 disciplinano l'esclusione dal cumulo e la dichiarazione sostitutiva, mentre il comma 11 dispone l'abrogazione delle norme non più compatibili.

L'articolo 2 definisce le modalità per il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie dal bilancio del Ministero degli affari esteri (ove sono allocate) al Comitato di candidatura dell'Expo Milano 2015, al fine di consentire all'Italia di corrispondere ad un impegno assunto in ambito internazionale (candidatura della città di Milano). L'intervento, oltretutto necessario al fine di adempiere ad obblighi internazionali, è urgente in quanto l'attività di promozione è già in atto e deve anzi concludersi nei prossimi mesi.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha, infatti, stanziato 4 milioni di euro, ripartiti in 3 milioni per il 2007 ed un milione per il 2008, per le attività di promozione della candidatura italiana all'Esposizione universale del 2015, per la quale è stata scelta dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 27 ottobre 2006, la città di Milano.

L'assemblea generale della BIE (*Bureau International des Expositions*), organizzazione internazionale alla quale è affidata la regolamentazione delle mostre internazionali, nei primi mesi del 2008 dovrà scegliere tra Milano e Smirne la città alla quale affidare l'Esposizione universale del 2015.

L'organizzazione di un'Esposizione universale costituisce, nello scenario internazionale, un momento di grande prestigio per la città prescelta, destinato ad avere una ricaduta positiva per il Paese che rappresenta. Per ottenere il consenso dell'assemblea generale della BIE è necessaria un'intensa e tempestiva attività di promozione, che sottolinei il rilievo del tema scelto dalla città di Milano, «*Feeding the Planet, Energy for Life*», unitamente alla capacità della stessa di organizzare l'Esposizione. A tale fine si è costituito il Comitato di candidatura dell'Expo - Milano 2015, al quale hanno aderito la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero del commercio internazionale, la regione Lombardia, il comune di Milano, la provin-

cia di Milano, la Camera di commercio di Milano, l'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano.

Inoltre, per assicurare una più ampia ed efficace campagna di promozione, si riservano delle quote di risorse a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del commercio internazionale, che nell'ambito delle rispettive competenze possono svolgere un rilevante ruolo di sostegno alla candidatura della città di Milano.

Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto vengono utilizzate le somme stanziato dall'articolo 1, comma 950, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Resta inteso che, per quanto riguarda le previste deroghe alla normativa in materia di appalti, esse, in fase applicativa, dovranno realizzare, per quanto possibile, l'opportuna compatibilità tra gli strumenti prescelti ed i principi comunitari che presiedono alla materia.

L'articolo 3 detta disposizioni di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria.

Il comma 1 dispone l'abrogazione integrale dell'articolo 2450 del codice civile, come sostituito dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. Tale disposizione è complementare a quella dell'articolo 2449 del codice civile, che estende la possibilità di attribuire per statuto allo Stato ed agli enti pubblici il medesimo potere speciale di nominare e revocare amministratori, sindaci e componenti del consiglio di sorveglianza di società nelle quali i suddetti soggetti pubblici detengano partecipazioni azionarie.

La disciplina codicistica in questione costituisce un altro fronte sul quale lo Stato italiano si trova attualmente esposto ad un contenzioso comunitario ormai stringente. È già stato infatti formalmente contestato che con le citate norme l'ordinamento interno si pone in contrasto con i principi della libera circolazione dei capitali e del diritto di stabi-

limento, come rispettivamente attuati dall'articolo 56 e dall'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE).

In particolare, le sedi in cui il contenzioso comunitario in oggetto ha trovato spazio sono due. Da un lato, la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata adita nel settembre 2004 dal tribunale amministrativo per la Lombardia con questione interpretativa pregiudiziale sulla conformità del solo articolo 2449 del codice civile all'articolo 56 del Trattato CE; il giudizio è prossimo alla definizione, essendosi esaurita, con le conclusioni presentate dall'Avvocato generale il 7 settembre 2006, anche la fase orale che precede la decisione con sentenza. Dall'altro lato, la Commissione delle Comunità europee ha avviato la procedura di infrazione n. 2006/2104 mediante messa in mora della Repubblica italiana con note del 4 aprile 2006 e del 12 dicembre 2006: quest'ultima, replicando alle osservazioni rese dal Ministro degli affari esteri con nota del 3 agosto 2006 e valutandone la sostanziale inidoneità a superare la contestazione di incompatibilità degli articoli 2449 e 2450 del codice civile con gli articoli 56 e 43 del Trattato, ha assegnato il termine di due mesi dalla ricezione della messa in mora complementare per la presentazione di eventuali osservazioni ulteriori dello Stato italiano e si è riservata, all'esito, di esprimere il proprio parere motivato, prodromico all'eventuale giudizio dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

L'articolo 2450 del codice civile risulta attualmente privo di concreta attuazione nel sistema societario; per di più, a fronte di tale sostanziale inutilità, esso appare in palese contrasto con la normativa comunitaria, caratterizzato com'è dall'attribuzione a soggetti pubblici della possibilità di ingerirsi nella gestione e nel controllo di società di cui non sono neppure soci.

L'abrogazione che si dispone presenta inoltre un'utilità strumentale, laddove consente di dimostrare alle Autorità comunitarie

il concreto sforzo del nostro Stato di dare seguito, ancorché parziale, alle contestazioni di inadempimento degli obblighi derivanti dal Trattato. La maggiore delicatezza giuridica dell'intervento sul complementare articolo 2449 e le ben più vaste implicazioni pratiche di una sua eliminazione, che coinvolgerebbe gli assetti di società operanti nel vitale settore dei servizi pubblici locali, con le intuibili ricadute sul mercato (alcune di tali società sono quotate in Borsa), consiglia invece una più approfondita riflessione sui possibili contenuti di una novella legislativa.

In esecuzione del parere motivato della Commissione europea, adottato lo scorso 12 dicembre nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/4136, il comma 2 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, che ha recepito la direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo in esame stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interessi e ai canoni maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004. Con la lettera di messa in mora del 13 luglio 2006 la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione in merito alle suddette disposizioni di attuazione della citata direttiva, a seguito della quale è stato emesso il parere motivato n. C(2006)6020 del 12 dicembre 2006.

La questione posta dall'Esecutivo comunitario riguarda il criterio di decorrenza del regime di esenzione stabilito dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 143 del 2005, in quanto, avendo la norma in esame reso applicabile l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi soltanto agli interessi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004, con esclusione degli importi maturati precedentemente e corrisposti a partire dalla stessa data, si è venuti meno

agli obblighi imposti dagli articoli 1 e 7 della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003.

A seguito della posizione assunta in merito da parte della Commissione europea e tenuto conto del contenuto della predetta decisione comunitaria, si è constatata la necessità di procedere ad una modifica del provvedimento normativo in esame.

Pertanto, in attuazione del parere motivato della Commissione, il comma 2 dell'articolo 3 provvede a modificare il testo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 143 del 2005, sostituendo il principio di competenza, introdotto in relazione al periodo di prima applicazione del regime di esenzione degli interessi e dei canoni, con quello di cassa.

Il comma 3 stabilisce le modalità di restituzione delle ritenute effettuate sugli interessi e i canoni pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti indicati nell'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Queste possono avvenire mediante rimborso, da parte dei soggetti che effettuano i pagamenti dei redditi in esame, ai soggetti beneficiari esteri, delle ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2004 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il recupero delle ritenute restituite verrà effettuato mediante l'utilizzazione delle modalità di compensazione previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si evidenzia che, qualora non sia possibile procedere al rimborso previsto dal comma 3 (come nel caso in cui non sussistano più i rapporti societari di collegamento), le ritenute operate sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti indicati nell'articolo 26-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono in ogni caso rimborsate ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La disposi-

zione contenuta nel citato articolo 38 si configura infatti come una norma di carattere generale, che si applica in tutti i casi in cui si verifichi il pagamento di un'imposta non dovuta.

I commi 5 e 6 contengono le disposizioni di copertura finanziaria, stabilendo che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale è impignorabile.

L'articolo 4 reca norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale.

Il comma 1 reca la disposizione abrogativa del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, che ha fornito attuazione alla direttiva 2003/33/CE, in materia di pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. Tale disposizione risulta in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, perché pone una deroga al divieto di sponsorizzazione degli eventi e delle attività praticate nell'ambito degli stessi, quando tali eventi o attività si svolgano esclusivamente nel territorio dello Stato italiano.

Trattasi di misura imposta dalla necessità di dare immediata risposta ai rilievi formalizzati dalla Commissione europea, dapprima con la procedura d'infrazione n. 2006/2022 e, da ultimo, con ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-483/06)

notificato lo scorso 6 dicembre 2006, e di evitare che le conseguenze finanziarie della sicura soccombenza nel giudizio in corso possano aggravarsi per effetto del trascorrere del tempo.

Il comma 2 sopprime l'inciso «e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» del comma 1 dell'articolo 50 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ritenuto dalla Commissione europea non conforme al disposto della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (cosiddetta «direttiva accesso»), in quanto introduce elementi di costo supplementari che le autorità nazionali di regolamentazione devono prendere in considerazione per calcolare i costi per l'accesso e/o l'interconnessione che non sono correlati alla fornitura dell'accesso e dell'interconnessione e che inoltre riguardano investimenti futuri.

Ai rilievi mossi dalla Commissione europea con l'apertura della procedura d'infrazione n. 2005/2083, si è fornito riscontro attraverso una circolare interpretativa (circolare del Ministero delle comunicazioni del 5 luglio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2005), al cui contenuto, con il presente intervento, si attribuisce rango legislativo, come richiesto dal medesimo Esecutivo comunitario, a fini di certezza giuridica. La Commissione, ai fini dell'archiviazione della procedura d'infrazione, ha sottolineato la necessità di provvedere alla modifica legislativa preferibilmente entro il mese di ottobre 2006. Tale termine è già trascorso; pertanto, occorre dare seguito con urgenza agli impegni assunti in sede europea ed evitare la prosecuzione dell'*iter* dell'infrazione.

Il comma 3 abroga il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Tale disposizione prevede il divieto, per le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi

pubblici locali, di esercitare attività nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. La *ratio* è quella di tutelare principalmente le categorie artigianali da possibili abusi di posizione dominante da parte delle società di distribuzione di energia elettrica e di gas, nel cosiddetto settore dei servizi «post-contatore».

La formulazione della norma è comunque imprecisa tanto che il Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) ha emanato in data 28 aprile 2005 una circolare interpretativa volta a chiarire il campo di applicazione della norma, precisando che il divieto non riguarda le attività svolte in regime di *franchising*, disciplinate dalla legge 6 maggio 2004, n. 129, che prevede che i contratti di affiliazione commerciale siano stipulati tra soggetti economicamente e giuridicamente indipendenti. Ciononostante, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2005/4604), adottando un parere motivato in data 15 dicembre 2006, rilevando la non conformità della norma in esame con gli articoli 43 e 49 del Trattato in materia di divieto di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

In considerazione delle motivazioni della Commissione e della costante giurisprudenza della Corte di giustizia, al fine di evitare un contenzioso che vedrebbe lo Stato italiano necessariamente soccombente, si rende necessario abrogare il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Il comma 4 allinea alle disposizioni comunitarie in vigore (direttive 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, e 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998) la normativa nazionale in materia di durata temporale della protezione assicurata al disegno industriale e dal diritto d'autore, risolvendo la procedura d'infrazione n. 2005/4088, giunta a parere motivato e rispetto alla quale, per evitare il ricorso alla Corte di giustizia, il Governo ha già assunto l'impegno con la Commissione euro-

pea di procedere alla modifica normativa in esame.

La disposizione, non avendo efficacia retroattiva, fa salvi i diritti acquisiti dai terzi per effetto della scadenza della protezione accordata dalla normativa previgente.

L'articolo 5 contiene disposizioni di modifica del testo unico dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, necessarie al fine di corrispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea con due procedure d'infrazione.

Le disposizioni di cui al comma 1, recate dalle lettere da *a*) a *d*), hanno lo scopo di risolvere la procedura d'infrazione n.2006/2126 avviata per la non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di Paesi terzi e, in particolare, della norma che impone ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno per periodi di permanenza sul territorio inferiore a novanta giorni. In tali casi la normativa europea consente agli Stati membri esclusivamente di imporre l'obbligo di una dichiarazione di presenza. Tale obbligo, inoltre, può essere imposto solo allo straniero e non all'ospitante.

Le novelle al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, di cui al comma 1, lettere da *a*) a *d*), dell'articolo 5, eliminano l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno per periodi di permanenza sul territorio nazionale inferiori a novanta giorni, prevedendo in sostituzione una dichiarazione di presenza da presentare all'ufficio di frontiera ovvero, entro otto giorni dall'ingresso, in questura, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno le modalità concrete di attuazione. Si provvede, inoltre, all'abrogazione dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 che attualmente prevede l'obbligo per l'ospitante di comunicare l'ospitalità alla questura.

L'obbligo di comunicazione del datore di lavoro del cittadino straniero extracomunitario era, invece, già stato soppresso dall'articolo 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007). Resta vigente, per le finalità connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191, che impone l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza la cessione della proprietà o del godimento ovvero dell'utilizzo di un fabbricato o di parte di esso. Si adeguano, infine, alle nuove disposizioni i motivi di espulsione, includendovi la mancata presentazione della dichiarazione di presenza nel termine prescritto.

La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 5 reca le disposizioni occorrenti a risolvere la procedura d'infrazione n.2127/1998, con la quale la Commissione europea ha censurato la normativa italiana concernente l'autorizzazione al lavoro relativo ai cittadini di Stati terzi dipendenti da imprese comunitarie e distaccati in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi.

La normativa vigente è costituita dall'articolo 27, comma 1, lettera *i*), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché dall'articolo 40 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, di attuazione del testo unico.

La censura prospettata dalla Commissione europea, alla luce degli articoli 49 e seguenti del Trattato CE, riguarda, in particolare, la previsione di un regime di autorizzazione preventiva e l'obbligo del visto d'ingresso. Tale regime previsto dalla normativa italiana costituirebbe un ostacolo alla libera prestazione di servizi con effetto discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro.

In risposta al parere motivato dello scorso 19 dicembre, il Governo italiano ha già as-

sunto l'impegno con la Commissione europea ad operare la necessaria modifica alla normativa vigente, con nota del 4 dicembre 2006.

In particolare, in armonia con la predetta nota, con l'articolo 5 si intende sostituire, nel caso di lavoratori cittadini di Paesi terzi dipendenti da imprese con sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea che devono essere distaccati in Italia per una determinata prestazione di servizi, l'attuale sistema di autorizzazione al lavoro con una comunicazione da parte del committente del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, corredata da una dichiarazione dell'impresa datrice di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione quanto alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro in cui ha sede

l'impresa medesima. Nei casi in cui per i lavoratori da distaccare sia necessario un visto d'ingresso in Italia - in particolare quando si tratti di cittadini di Paesi terzi dipendenti da un'impresa con sede in uno Stato membro non facente parte dell'area Schengen ed ivi residenti - il visto sarà rilasciato dietro semplice produzione di detta comunicazione.

La comunicazione sostitutiva del nulla osta al lavoro è presentata allo Sportello unico per l'immigrazione, che rimane competente a ricevere la richiesta del permesso di soggiorno da parte dell'interessato.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

L'articolo 6, infine, concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni del presente decreto che producono effetti finanziari sono previste dagli articoli 1 e 3, commi 2 e 3. Le rimanenti disposizioni non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

L'articolo 1 del decreto-legge definisce i criteri per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Tali aiuti sono relativi alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale in favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, integrato dall'articolo 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevedeva l'assoggettamento ai fini dell'IRPEG delle suddette aziende a partire dal quarto esercizio successivo a quello di costituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, per cui le stesse ne risultavano esenti così come gli enti locali dei quali costituivano emanazioni.

Non costituiscono, comunque, ai fini della determinazione della restituzione degli aiuti illegittimi, gli aiuti rientranti nell'ambito di applicabilità della regola «*de minimis*» così come regolati dalla Commissione europea (comunicazione 92/C 213/02 della Commissione, del 20 maggio 1992 e successiva comunicazione 96/C 68/06 del 1996).

Stima delle conseguenze in termini di gettito

Non essendo, le aziende interessate, soggette ad IRPEG fino all'anno di imposta 1999, non si è in possesso dei dati delle dichiarazioni dei redditi e quindi dell'imposta sul reddito delle società da esse dovuta.

Per stimare i possibili effetti di gettito del presente provvedimento si è quindi proceduto in via indiretta, utilizzando i dati relativi al credito di imposta sui dividendi distribuiti agli enti locali da aziende ex-municipalizzate e di cui gli enti stessi potevano fruire, introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Dai dati della relazione tecnica all'articolo 90, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla soppressione di tale credito di imposta, basata sui dati del modello di versamento unificato F24, codice tributo «6739», risulta un importo medio, per il periodo 2001-2004, di circa 25 milioni di euro.

In mancanza di ulteriori elementi per effettuare la stima, si suppone una distribuzione media lineare degli importi analoga ai dati del quadrien-

nio 2001-2004, considerando prudenzialmente l'intera proprietà delle aziende municipalizzate riconducibile ad enti pubblici e la distribuzione di tutti gli utili conseguiti. In questo modo si può stimare prudenzialmente che l'imposta da recuperare in virtù degli aiuti dichiarati illegittimi, al netto degli aiuti rientranti nell'ambito di applicabilità della regola «*de minimis*» e considerando gli interessi e la quota di adesione immediata al provvedimento nel corso del 2007, è certamente sufficiente a coprire le minori entrate derivanti dall'articolo 3, commi 2 e 3.

Articolo 3, commi 2 e 3.

(Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri)

Le somme chieste a rimborso e utilizzate in compensazione relative alle ritenute alla fonte su interessi e canoni (I&C) maturati nel periodo 1° gennaio 2004 - 26 luglio 2005 sono state pari a:

MODALITÀ	IMPORTO
Istanze di rimborso C.O.P.	3
Compensazioni relative a ritenute su I (codice tributo 6787)	50
Compensazioni relative a ritenute su C (codice tributo 6788)	4
Totale (milioni di euro) . . .	57

Al fine di stimare l'onere risultante dal passaggio dal meccanismo di esenzione dalla ritenuta su I&C maturati a partire dal 1° gennaio 2004 a quello di esenzione dalla ritenuta su I&C pagati a partire dallo stesso periodo, ci si è basati sulle seguenti assunzioni. Considerata la natura dei rapporti fra le società consociate, da ritenersi essenzialmente di natura commerciale e di finanziamento a breve termine, si è ipotizzata una durata media del finanziamento pari ad un anno e una distribuzione lineare degli importi nonché, per quanto riguarda i canoni, prudentemente, un pagamento annuale posticipato. Considerato il periodo interessato pari a circa 19 mesi, ne consegue che:

- l'ammontare dei 57 milioni di euro si ripartisce negli anni 2004 e 2005 rispettivamente in 26 e 31 milioni di euro;
- per le ritenute su I&C relative all'anno 2005 l'ammontare delle somme pagate coincide con l'ammontare delle somme maturate (avendo ipotizzato una scadenza media massima pari ad un anno);
- con riferimento alle ritenute del 2004, le compensazioni e le richieste di rimborso sugli I&C maturati sono pari alla metà delle rispettive compensazioni e richieste di rimborso che si sarebbero verificate ove tali ritenute fossero state effettuate sugli I&C pagati.

Si perviene ad un onere negativo per l'anno 2007 di circa 26 milioni di euro.

Le rimanenti disposizioni del decreto-legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

In particolare, quanto alla copertura dei costi per l'attuazione dell'articolo 2, si precisa che l'articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha già previsto lo stanziamento di 4 milioni di euro, ripartiti in 3 milioni per il 2007 ed 1 milione per il 2008, per il finanziamento delle attività di promozione della candidatura italiana all'Esposizione universale del 2015, per la quale è stata scelta dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 27 ottobre 2006, la città di Milano.

Dall'attuazione degli articoli 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la prima disposizione ha come destinatari esclusivamente soggetti privati e che dalla seconda non deriva alcun ampliamento delle prestazioni assistenziali o previdenziali già previste dalla legislazione vigente.

In particolare, quanto all'articolo 4:

– il comma 1 estende agli eventi sportivi che si svolgono interamente sul territorio nazionale il divieto di sponsorizzazione già previsto per gli eventi aventi rilevanza internazionale;

– il comma 2 riproduce con norma di rango legislativo, a fini di certezza giuridica, una disposizione già contenuta nella circolare del Ministro delle comunicazioni in data 5 luglio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2005, concernente le componenti di costo di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto ai fini del controllo dei prezzi praticati dagli operatori privati;

– il comma 3 elimina il divieto per le imprese affidatarie di pubblici servizi locali nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale di esercitare attività nel settore dei servizi cosiddetti «post-contatore»;

– il comma 4 eleva da 25 a 70 anni la durata della protezione dei disegni industriali, facendo esplicitamente salvi i diritti acquisiti.

L'articolo 5 reca norme di semplificazione amministrativa per i soggiorni di breve durata di cittadini di Paesi terzi e per l'esercizio dell'attività lavorativa da parte dei medesimi soggetti, qualora siano distaccati dalle imprese comunitarie di cui siano dipendenti nell'ambito di prestazioni di servizi. Per entrambe le fattispecie si sostituiscono gli atti autorizzatori previsti dalla legislazione vigente con la comunicazione del soggiorno o del distacco a fini lavorativi alle autorità competenti.

Tale innovazione non determina un ampliamento dei diritti già riconosciuti ai destinatari della disposizione e, conseguentemente, alcun maggior onere a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 18 aprile 2005, n. 62

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.

... *Omissis* ...

Art. 27. (*Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione*).

1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione.

2. Il recupero degli aiuti di cui al comma 1 è eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalle presenti disposizioni, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi al Ministero dell'interno nonché alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali

il regime di esenzione è stato fruito, con l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello è presentato anche in caso di autoliquidazione negativa.

4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano nella categoria *de minimis* e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6.

5. Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 6, alla notifica di avvisi contenenti la determinazione degli aiuti corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Gli aiuti dovuti sono riscossi secondo le ordinarie procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, degli aiuti corrisposti ai sensi delle presenti disposizioni in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1.

6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, sono stabilite le modalità applicative delle presenti disposizioni. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai principi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei principi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere.

... *Omissis* ...

Codice Civile.

... *Omissis* ...

Art. 2450. (*Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici*).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143

Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

... *Omissis* ...

Art. 3. (*Decorrenza*).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli interessi e ai canoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. La ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300

Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.

... *Omissis* ...

Art. 4. (*Sponsorizzazione di eventi e di attività*).

1. La sponsorizzazione di un evento o di un'attività è vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in più di uno Stato appartenente alla Comunità europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da più soggetti residenti in più di uno Stato della Comunità.

2. È vietata altresì la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato.

4. È vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

... *Omissis* ...

Art. 50. (*Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi*).

1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

2. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata

dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34.

... *Omissis* ...

Legge 23 agosto 2004, n. 239

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

Art. 1.

... *Omissis* ...

34. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

... *Omissis* ...

Art. 44. (*Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore*).

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, alla descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo 189 del presente codice.

... *Omissis* ...

Art. 239. (*Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore*).

1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

... *Omissis* ...

Art. 5. (*Permesso di soggiorno*).

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato ap-

partenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

- a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
- b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione];
- c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
- d) [superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari];
- e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

... *Omissis* ...

Art. 7. (*Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro*).

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

... *Omissis* ...

Art.13. (*Espulsione amministrativa*).

... *Omissis* ...

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

... *Omissis* ...

Art. 27. (*Ingresso per lavoro in casi particolari*).

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta

provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 2007, n.10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007.

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonché di ottemperare ad impegni assunti in ambito internazionale in merito alla candidatura della città di Milano per l'Esposizione universale 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, delle comunicazioni, della solidarietà sociale, dello sviluppo economico, dell'interno, degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002. Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456)

1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, è effettuato dall'Agenzia delle entrate.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti, notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo, contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione contenente l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, quanto dell'effetto negativo delle determinazioni di competenza della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese nazionali, l'autorità giudiziaria, previo accertamento della gravità ed irreparabilità del pregiudizio allegato dal richiedente, può disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle ipotesi:

- a) errore di persona;
- b) errore materiale del contribuente;
- c) evidente errore di calcolo.

3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, costituiscono deroghe al divieto previsto dall'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, gli aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell'ambito di applicabilità della regola «*de minimis*», esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato CEE o del Trattato CECA, vigenti nel periodo di riferimento.

5. Ai fini del presente recupero, appartengono alla categoria degli aiuti «*de minimis*» gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto «*de minimis*»; tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione «*de minimis*» di cui alla comunicazione della Commissione europea 92/C 213/02 del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti «*de minimis*», di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola «*de minimis*» nei confronti delle società beneficiarie è condizione necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale.

7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento è espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola «*de minimis*», devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti «*de minimis*» ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro è fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare è quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto «*de minimis*».

8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola «*de minimis*» gli aiuti autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.

9. Le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di noto-

rietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti «*de minimis*» ricevuti con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina *pro-tempore* vigente.

10. La documentazione di cui al comma 9 è consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto.

11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Articolo 2.

(Promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015)

1. Le iniziative per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono regolate le modalità del finanziamento statale al predetto Ente, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalità di promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente unità previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L'Ente, nell'affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilità generale dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 3.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104)

1. L'articolo 2450 del codice civile è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, la parola: «maturati» è sostituita dalla seguente: «pagati».

3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'articolo 26-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono restituite dai soggetti indicati nel citato articolo 26-*quater*, comma 1, lettere *a*) e *b*), i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalità di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, è riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale è impignorabile.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.

Articolo 4.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» sono soppresse.

3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato.

4. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;

b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:

«Art. 239. - *(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore).* -
1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.».

Articolo 5.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure d'infrazione n. 1998/2127 e n. 2006/2126)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»;

b) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera a) è soppressa;

c) l'articolo 7 è abrogato;

d) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si è trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;»;

e) All'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2007.

NAPOLITANO

PRODI - BONINO - PADOA-SCHIOPPA -
TURCO - GENTILONI SILVERI - FER-
RERO - BERSANI - AMATO -
D'ALEMA - MASTELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

